

REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON
MODERNO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO FEDERALE NELLA SUA RIUNIONE DEL
27.11.03 con delibera.n.182

PREMESSA

Negli articoli che seguono, ove è richiamato lo Statuto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, d'ora in poi denominata F.I.P.M., lo stesso deve intendersi quello approvato, dalla X Assemblea Federale Straordinaria del 13 aprile 2003 ed approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 19 maggio 2003, con provvedimento n. 164.

TITOLO 1

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

La F.I.P.M., è costituita così come regolato dall'art. 1 dello Statuto vigente e persegue le finalità previste all'art. 2 dello stesso Statuto. La sua durata é illimitata e per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, nell'ambito del territorio nazionale, si avvale tanto di organi centrali quanto di organi periferici.

ARTICOLO 2 FINI ISTITUZIONALI

La F.I.P.M. per la realizzazione e per l'attuazione dei fini istituzionali, come previsti e disciplinati nell'art. 2 dello Statuto, e, in particolare, per lo sviluppo sia

dell'attività agonistica che di quella non agonistica, come di seguito specificata, può istituire centri tecnici federali nonché può assumere la gestione diretta degli stessi.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' SPORTIVA

L'attività sportiva è praticata a scopo dilettantistico sulla base della normativa della F.I.P.M. e delle disposizioni tutte in materia emanate dal C.I.O. e dal C.O.N.I..

Per pratica sportiva che la F.I.P.M. promuove, organizza e regola, si considera l'attività effettuata nel rispetto dei regolamenti della stessa Federazione.

L'attività agonistica è esercitata, nell'ambito delle categorie degli atleti, come individuate nell'art. 8 dello Statuto, per il raggiungimento di risultati in gare previste dai calendari federali internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

L'attività non agonistica è esercitata per il raggiungimento di scopi promozionali o amatoriali, sotto tutti i profili considerati.

ARTICOLO 4 – ANNO SPORTIVO

La F.I.P.M. considera l'anno sportivo come quello coincidente con l'anno solare, articolato in due semestri.

TITOLO II CAPO PRIMO

ARTICOLO 5 AFFILIATI E TESSERATI

Le associazioni che intendono praticare l'attività sportiva del pentathlon moderno, del tetrathlon moderno, del triathlon moderno (corsa, nuoto e tiro), della combinata (nuoto e corsa), del biathle e del world tour, devono essere riconosciute sulla base di quanto contemplato dall'art. 5 dello Statuto.

Possono richiedere l'affiliazione alla F.I.P.M. le associazioni sportive regolarmente costituite senza scopo di lucro.

Lo Statuto di tali associazioni deve prevedere organi direttivi interni eletti democraticamente dell'assemblea dei soci.

Per richiedere l'affiliazione alla F.I.P.M. le associazioni devono depositare apposita domanda, come da modello predisposto, allegandovi, in duplice copia:

- a - l'atto costitutivo dell'associazione;
- b - lo Statuto sociale e, se esistente, del regolamento organico;
- c - il versamento della quota di affiliazione.
- d – elenco dei dirigenti in carica con la specifica dei singoli incarichi ricoperti
- e – copia del verbale dell'Assemblea elettiva.
- f – le ricevute comprovanti il versamento delle quote di tesseramento;
- g – l'elenco nominativo di tutti i soci.

h – le domande di affiliazione alla Segreteria della FIPM dovranno essere trasmesse con il tramite degli Organi Periferici di competenza territoriale, ove esistenti, con motivato parere. L'inoltro delle domande di affiliazione da parte degli Organi Periferici, ove esistenti, dovranno avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla domanda. Il Consiglio Federale che dovrà deliberare in merito all'affiliazione provvederà a quanto di competenza nella Sua prima Riunione utile, nel caso di accoglienza positiva della domanda l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera. In ogni caso sia l'accettazione che il rigetto della domanda la Segreteria ne darà immediata comunicazione all'affiliato e all'Organo Periferico di competenza, ove esistente.

ARTICOLO 6 – AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Le associazioni affiliate, nel termine compreso tra il 1^a e il 31 gennaio di ogni anno, devono provvedere al rinnovo della affiliazione.

Nell'eventualità che le operazioni connesse alla riaffiliazione non avvengano

entro i termini sopra indicati, l'affiliato incorrerà nella mora per ritardato pagamento, nella misura pari al doppio della quota di affiliazione, salvo quanto segue.

La riaffiliazione potrà avvenire, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno successivo alla intervenuta affiliazione.

Decorso il riferito termine del 28 febbraio l'affiliato e i relativi iscritti saranno considerati esclusi dalla F.I.P.M..

L'esclusione non preclude la possibilità di fare richiesta di una nuova affiliazione; in tal caso il richiedente dovrà presentare nuovamente gli atti e i documenti indicati all'articolo 5 che precede.

Gli affiliati sono tenuti a comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni agli atti contraddistinti con le lettere a, b e d dell'articolo 5 del presente regolamento entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alle disposte modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 7 - TESSERATI

La F.I.P.M. considera:

a - tesserato atleta agonista il soggetto atleta appartenente ad a.s.a. (associazione sportiva affiliata), nella categoria come individuata nell'art. 8, quarto comma, dello Statuto, che partecipa all'attività federale agonistica così come specificata all'art. 3, terzo comma, del presente regolamento; l'atleta agonista deve essere in possesso per lo svolgimento di tale attività del certificato di idoneità agonistica, come previsto e disciplinato dalla vigente normativa in materia;

b - tesserato atleta non agonista il soggetto appartenente ad a.s.a., nella categoria come individuata nell'art. 8, quarto comma, dello Statuto, che partecipa all'attività federale così come specificata all'art. 3, quarto comma, del presente regolamento; l'atleta non agonista deve essere in possesso per lo svolgimento di tale attività del certificato di idoneità alla pratica sportiva, come previsto e disciplinato dalla vigente normativa in materia;

c - tesserato tecnico il soggetto che, regolarmente iscritto negli appositi albi

federali, opera presso le associazioni affiliate alla F.I.P.M. ed è in possesso di una delle qualifiche previste e disciplinate nel regolamento tecnico;

d - tesserato dirigente federale il soggetto membro di organi centrali e di organi periferici della stessa Federazione nonché il medico federale nominato dal Consiglio Federale;

e - tesserato dirigente il soggetto eletto nei consigli direttivi delle associazioni affiliate;

f - tesserato giudice di gara il soggetto che, regolarmente iscritto negli albi federali, opera in tale veste durante lo svolgimento delle gare previste dai calendari federali agonistici.

g - il tesserato può chiedere lo svincolo per l'anno successivo entro il 30 novembre dell'anno in corso indicandone le motivazioni; l'atleta che non viene tesserato dall' A.S.A entro il termine ultimo del 28 febbraio è automaticamente libero dai vincoli societari e può tesserarsi presso altra A.S.A.

ARTICOLO 8 – CATEGORIE TESSERATI

Gli atleti che svolgono attività nell'ambito della Federazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- Agonisti – Esordienti – AeB – Ragazzi – Allievi – Juniores – Seniores;

- Aderenti – Minicuccioli – Cuccioli e Master;

- Promozionali tutte le categorie che partecipano a gare ed eventi promozionali in genere organizzati e/o promossi dalla F.I.P.M. e che hanno una età compresa tra i dieci e i quaranta anni. Il regolamento tecnico stabilisce, per detti atleti, la distinzione in categorie, maschili e femminili.

CAPO SECONDO

ARTICOLO 9 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

Le associazioni affiliate alla F.I.P.M. ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale, del presente regolamento e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli organi federali.

In particolare, le associazioni affiliate sono tenute a:

- a - assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva;
- b - accettare qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali;
- c - non avvalersi della stampa e dei mezzi di informazione, pubblici e/o privati, per muovere censure che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli organi federali e/o delle persone che le rappresentano;
- d - presentare reclami e/o ricorsi nel rispetto dei principi della giustizia sportiva come previsti e disciplinati negli articoli 36 e seguenti dello Statuto;
- e - controllare che il tesseramento avvenga nel rispetto delle norme federali;

In particolare, i tesserati sono tenuti a:

- a1 - accettare ogni decisione, delibera e disposizione dei competenti organi federali;
- b1 - accettare ed eseguire, prontamente e correttamente, tutte le disposizioni impartite dai giudici di gara durante le gare e gli eventi in genere;
- c1 - presentarsi alle gare e/o agli allenamenti indetti dalle società di appartenenza ovvero dai competenti organi federali;
- d1 - non avvalersi della stampa e dei mezzi di informazione, pubblici e/o privati, per muovere censure che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli organi federali e/o delle persone che le rappresentano.

ARTICOLO 10 – DIRIGENTI SPORTIVI

I dirigenti federali, i dirigenti, i medici sportivi, i giudici di gara, i tecnici e tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari, svolgono attività nell'ambito e/o per conto della F.I.P.M., sono tenuti ad osservare tanto sul campo di gara che fuori, nei reciproci rapporti, forme e comportamenti corretti e improntati al rispetto della persona.

TITOLO TERZO

A chiarimento ed integrazione degli articoli dello Statuto che prevedono e disciplinano la suddivisione degli organi federali, la composizione, le attribuzioni e le competenze degli stessi, articoli da intendere qui integralmente richiamati e trascritti, viene precisato quanto segue.

ARTICOLO 11 - ORGANI FEDERALI

La F.I.P.M. prevede, per il suo funzionamento, due tipi di organi: centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- a - l'Assemblea Nazionale;
- b - il Presidente Federale;
- c - il Consiglio Federale;
- d - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi periferici:

- a - l'Assemblea Regionale;
- b - il Presidente del Comitato Regionale;
- c - il Comitato Regionale;
- d - il Delegato Regionale;
- e - l'Assemblea Provinciale;
- f - il Presidente del Comitato Provinciale;
- g - il Comitato Provinciale;
- h - il Delegato Provinciale.

ARTICOLO 12 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

I componenti del Consiglio Federale, del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni che sono indette.

Dopo tre assenze consecutive alle indicate riunioni, non dovute a causa di forza maggiore e/o per comprovato legittimo impedimento, gli indicati organi federali possono provvedere alla loro sostituzione.

Sarà comunque eletto quale nuovo componente dell'organo federale il primo dei non eletti nelle ultime votazioni svoltesi per la carica, a condizione che abbia ottenuto perlomeno il cinquanta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti nella indicata votazione.

Le procedure di cui al comma precedente è applicabile solo se non è compromessa la funzionalità dell'Organo.

In difetto della condizione che precede l'organo federale dovrà eleggere il nuovo componente tra quelli che sono regolarmente esserati al momento della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria da celebrarsi entro 90 gg.dall'evento.

ARTICOLO 13 - MODALITA' E PREDISPOSIZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE

L'avviso di convocazione, di cui all'art.14 comma 4 dello Statuto, deve contenere l'ordine del giorno, luogo di celebrazione dell'Assemblea, data ed orario di prima e seconda convocazione.

Nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, può essere richiesto al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti mediante le istanze proposte congiuntamente da almeno 30 Società affiliate aventi diritto al voto o quindici atleti o quindici tecnici, da sottoporre all'esame dell'assemblea.

Al verificarsi della richiesta dell'inserimento di argomenti di cui al precedente comma l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su un comunicato ufficiale deliberato dal Consiglio federale, da indtrare (con posta prioritaria), almeno dieci giorni prima dalle data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea . (cfr. rinvio art.16, terzo comma Statuto). I Comitati Territoriali accerteranno l'avvenuta ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, ai sensi dell'art.44 dello Statuto da intendere qui trascritto, deve proporre la propria formale candidatura almeno dieci (dieci) giorni prima (compresi i festivi) della data di effettuazione dell'Assemblea le candidature ai Organi Federali devono essere presentate presso gli uffici della Segreteria Federale; la candidatura può essere inoltrata anche a mezzo del servizio postale e deve ritenersi valida solo se ricevuta dalla Segreteria Federazione almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea come stabilito dall'art.44 dello Statuto Federale.

Qualora una stessa persona dovesse risultare candidata per più cariche elettive centrali la stessa, con criterio automatico deve intendersi che abbia optato per quella alla quale risultasse eletto prima delle altre.

L'elenco delle candidature presentate - previa divisione per cariche e in ordine alfabetico - è reso noto tramite pubblicazione presso gli uffici della Segreteria Federale nei nove giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

Le proposte di candidatura devono essere formulate su appositi moduli predisposti dalla FIPM inviati alle Società e da queste riproducibili in copia fotostatica secondo le necessità, anche per gli atleti e per i tecnici, unitamente all'avviso di convocazione gli stessi modelli saranno messi a disposizione degli

interessati, e potranno essere dagli stessi ritirati, presso le Sedi dei Comitati Regionali e Provinciali.

Avverso le proposte di candidatura inoltrate è ammesso ricorso al Presidente Federale - che dovrà essere presentato per il tramite della Segreteria Generale ed entro e non oltre cinque giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea - per vizi attinenti la carenza di requisiti soggettivi da parte dei candidati e per la violazione di termini e di formalità di presentazione il Presidente Federale decide in via d'urgenza entro e non oltre due giorni dalla data, esclusa da conteggio, di celebrazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è il massimo organo della F.I.P.M; ha poteri deliberativi e può essere ordinaria o straordinaria, elettiva e non elettiva. L'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva, delibera su tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici; si riunisce entro 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi Olimpici estivi.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive: a) il Presidente della Federazione, b) dieci Consiglieri Federali suddivisi in: b1) n. 7 componenti in rappresentanza degli affiliati, b2) n. 2 componenti in rappresentanza degli atleti, b3) n. 1 componente in rappresentanza dei tecnici, c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18 - DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto in seno all'Assemblea nazionale ordinaria elettiva: a) gli

affiliati, nella persona dei legali rappresentanti pro-tempore o dei loro delegati, b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto di voto, c) i rappresentanti dei tecnici (allenatori e/o istruttori) iscritti nell'Albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto.

Ogni rappresentante degli affiliati può, nelle assemblee elettive, avere un numero massimo di due deleghe oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato.

Il delegato potrà rappresentare solo gli affiliati della Regione di appartenenza.

Ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici non potranno essere conferite deleghe.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, in caso di impedimento, potranno essere sostituiti dal primo dei non eletti nelle rispettive assemblee dove sono stati votati.

ARTICOLO 19 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee nazionali ordinarie elettive sono considerate valide in prima convocazione con la presenza del 65% (sessantacinqueper cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza del 30% (trentaper cento) degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 20 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE NON ELETTIVE

Le Assemblee ordinarie non elettive sono considerate valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO - 21-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE
STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata su iniziativa del Presidente nei casi richiamati nello Statuto; può, inoltre, essere convocata su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o su richiesta motivata della metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto. Può essere convocata, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dallo Statuto, anche in concomitanza di un'Assemblea nazionale ordinaria.

ARTICOLO 22 – ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria: a) delibera in ordine allo scioglimento della F.I.P.M. e in ordine alla devoluzione del patrimonio; b) integra o rinnova gli organi federali nei casi previsti dallo Statuto, c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale, presentate nei modi e nei termini di cui all'art. 55 dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 23 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le Assemblee straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono considerate valide con la presenza di almeno il 60% (sessantapercento) degli aventi diritto al voto. Tutte le altre deliberazioni, fatta eccezione di quella per lo scioglimento della Federazione, sono considerate valide con la maggioranza dei voti presenti.

ARTICOLO 24 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Ai fini della costituzione dell'Assemblea fa fede il verbale della Commissione verifica poteri.

Presieduta dal Presidente Federale assistito dal Segretario Generale o dalla Segreteria Generale, l'Assemblea composta dai delegati delle Società

degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto, prende atto del verbale della Commissione Verifica poteri, viene nominato successivamente un Presidente, un Vice Presidente e degli scrutatori funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario Generale della FIPM o altra persona designata.

I riferiti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea e debbono essere conferiti a persone non candidate alle cariche Federali di cui all'art.15.6 dello Statuto Federale e, la relativa designazione avviene per acclamazione ed all'unanimità.

Il presidente dell'Assemblea deve svolgere i seguenti compiti primari:

- a) dirige l'Assemblea in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e la procedura, stabilisce le modalità delle votazioni sui punti in discussione;
- b) concede la parola agli iscritti a parlare di cui accerta preventivamente la facoltà;
- c) determina i limiti procedurali e temporali degli eventi e assicura il rispetto e le norme di civile convivenza;
- d) accetta o respinge, in via preliminare, temporaneamente o definitivamente, mozioni, istanze o proposte e, ne fissa l'ordine di precedenza nella discussione;
- e) cura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti;
- f) garantisce l'imparzialità e la sovranità dell'Assemblea;
- g) convalida gli atti assembleari;
- h) decide le eventuali controversie sulle modalità di voto;
- i) proclama gli eletti dopo le votazioni;
è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
- l) chiude i lavori assembleari;
- m) sottoscrive il verbale, dopo averne controllata la rispondenza degli atti assembleari.

Per le Assemblee, nei diversi ambiti Regionali e Provinciali, si applicano le procedure assembleari previste per le Assemblee Federali di cui al presente regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Le votazioni, tanto nelle Assemblee ordinarie quanto in quelle straordinarie, possono avvenire per acclamazione ed all'unanimità, per appello, per alzata di mano e a scrutinio segreto. Nelle Assemblee per l'approvazione del bilancio la votazione avviene per appello nominale, nelle assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie, le votazioni avvengono per scrutinio segreto; per la nomina del Presidente dell'Assemblea, del Vice-Presidente dell'Assemblea del Segretario dell'Assemblea e degli Scrutatori dell'Assemblea, la votazione

avviene per acclamazione ed all'unanimità. Nelle modalità di esercizio del voto nelle Assemblee nazionali ordinarie elettive e straordinarie, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, dello Statuto, viene precisato che è attribuito il diritto di voto all'a.s.a. che abbia maturato una anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, escluso dal computo il giorno di effettiva celebrazione della stessa e che, nell'arco di tempo come sopra specificato, abbia svolto, con carattere continuativo, una effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione o qualsivoglia Campionato Nazionale, Regionale e, Provinciale portato regolarmente a termine, iscritto nel calendario Ufficiale della F.I.P.M.(art. 21 comma 2 dello Statuto Federale).

ARTICOLO 25 - COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

Il controllo sulla legittimazione dei partecipanti alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, ordinarie e straordinarie, nonché sulla regolarità delle deleghe e il controllo sul diritto di voto, è svolta dalla Commissione Verifica Poteri. Le operazioni concernenti le operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dagli Scrutatori.

ARTICOLO 26 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE ELETTIVE E STRAORDINARIE

Per le modalità di esercizio del diritto di voto nelle assemblee nazionali ordinarie elettive e straordinarie si fa riferimento all'art. 20 dello Statuto, da intendere qui integralmente trascritto.

Art. 26 BIS

ARTICOLO 27 - VERBALI ASSEMBLEE

I verbali delle assemblee centrali e periferici, redatto dal segretario delle

stesse, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni ivi descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori deve essere redatto entro quindici giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea ed è rilasciato in copia, a semplice richiesta dell'interessato, previo il rimborso delle spese.

Hanno facoltà di prendere visione del verbale ed estrarne copia i soggetti aventi diritto al voto nelle riferite assemblee.

ARTICOLO 28 - IL PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della F.I.P.M.. Supervisiona tutte le attività della Federazione compiendo tutti quegli atti che non sono espressamente riservati, secondo lo Statuto e i regolamenti federali, ad altri organi e/o uffici della Federazione; le sue funzioni esclusive non sono in nessun modo delegabili.

ARTICOLO 29 – COMPETENZE PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale: a) sottoscrive gli atti e i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal presente regolamento alla competenza di altri organi, b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale previa la formulazione dell'ordine del giorno, c) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, d) convoca l'Assemblea nazionale ordinaria e/o straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto, e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione, sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione, f) concede un provvedimento di grazia quando risulti che l'atleta e/o il tesserato, e/o l'affiliato abbia scontato almeno la metà della pena inflittagli e, nell'ipotesi di radiazione, può concedere tale provvedimento solamente nella tassativa ipotesi che siano decorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

ARTICOLO 30 – DECADENZA CONSIGLIO FEDERALE

Il Presidente Federale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene automaticamente sostituito dal Vice – Presidente. In caso di impedimento definitivo, anche successivo ad un impedimento temporaneo, il Presidente e l'intero Consiglio Federale decadono dai loro poteri. In tal caso verrà indetta entro 60 giorni, su iniziativa del Vice- Presidente, un'Assemblea straordinaria che, nei successivi 30 giorni, eleggerà un nuovo Presidente Federale e un nuovo Consiglio Federale.

ARTICOLO 31 – DIMISSIONI PRESIDENTE FEDERALE

Qualora il Presidente presenti le dimissioni, il Consiglio Federale deve considerarsi decaduto. Tuttavia, sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria indetta ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, spetta al Consiglio Federale, unitamente al Presidente Federale, l'ordinaria amministrazione della Federazione.

ARTICOLO 32 - IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto: a) dal Presidente Federale, che lo presiede, b) da dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale ordinaria elettiva con i criteri di seguito indicati: b1) un Consigliere eletto tra i tecnici eleggibili, b2) due Consiglieri eletti tra gli atleti eleggibili e b3) sette Consiglieri eletti tra tutti gli altri tesserati eleggibili.

Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente nella sede, orario, data da questi stabiliti almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, anche in via d'urgenza; il Presidente Federale ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedono, con atto scritto e motivato, almeno sei membri. La convocazione del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, deve avvenire a mezzo raccomandata A/R, o altro mezzo di comunicazione equipollente, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 33 – COMPETENZE CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale dirige e amministra l'attività della Federazione, predispone i programmi in linea con le direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione; i membri del Consiglio Federale esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare, il Consiglio Federale ha le competenze previste dall'art.26 dello Statuto Federale.

ARTICOLO 34 – CESSAZIONE O DECADENZA DELLA CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE

Qualora il Presidente Federale cessi o decada dalla carica, il Consiglio Federale decade dai suoi poteri. Tuttavia il Consiglio Federale, in caso di dimissioni volontarie del Presidente Federale, conserva la carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata secondo le modalità indicate nell' articolo 21 del presente regolamento. La decadenza del Consiglio Federale è disciplinata dall'art. 27 dello Statuto; nell'ipotesi in cui si verificano le dimissioni di un numero di Consiglieri Federali tale da non far decadere l'intero Consiglio Federale, sarà lo stesso Consiglio a provvedere alle sostituzioni, con coloro che nelle ultime elezioni hanno riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.

ARTICOLO 35 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti; tutti i membri eletti, effettivi e supplenti, devono essere regolarmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati: due membri effettivi e un supplente

direttamente dal CONI; il Presidente del Collegio, gli altri due membri effettivi e gli altri due membri supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni coincidenti nel quadriennio olimpico. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, subentra nella carica il membro effettivo più anziano anagraficamente, eletto dall'Assemblea nazionale. In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano anagraficamente.

ARTICOLO 36 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ISPEZIONI

I Revisori dei Conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, anche senza preavviso, presso tutti gli organi e presso tutte le strutture territoriali della F.I.P.M.. Qualora siano accertate irregolarità a carico della Federazione, queste devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale.

ARTICOLO 37 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. 29 dello Statuto. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca la riunione tutte le volte che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta. Per ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto un verbale sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alla riunione. Vengono considerate cause di decadenza dal mandato ricevuto dai Revisori dei Conti: a) assenza ingiustificata per due riunioni consecutive del Consiglio Federale o di tutti gli organi che adottano provvedimenti amministrativi, b) assenza ingiustificata,

durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale o a due riunioni del Collegio stesso e c) la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 38 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è formata dai Presidenti delle A.S.A. aventi diritto al voto, o loro delegati, regolarmente tesserati, e dai rappresentanti dei tecnici e degli atleti. Può essere sia ordinaria che straordinaria ed è l'organo primario del Comitato Regionale. E' indetta dal Comitato stesso e si riunisce, su convocazione del Presidente, entro il 30 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 39 - ASSEMBLEA REGIONALE - FUNZIONI

L'Assemblea regionale ordinaria svolge le seguenti funzioni: a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Comitato regionale, b) vota la relazione sulla gestione del Comitato regionale predisposta dallo stesso Comitato, c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea regionale straordinaria svolge le seguenti funzioni: a) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo e b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 40 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Il Presidente del Comitato regionale è eletto dall'Assemblea regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico; ha la rappresentanza della FIPM nella Regione in cui il Comitato svolge l'attività. Convoca e presiede le riunioni del Comitato regionale e il 30 marzo di ogni anno convoca l'Assemblea regionale. Qualora sia nell'impossibilità di svolgere il mandato causa impedimento

definitivo o temporaneo, valgono tutte le disposizioni previste per il Presidente della FIPM, contenute nello Statuto e nel presente regolamento, che regolano l'ipotesi in questione.

ARTICOLO 41 - IL COMITATO REGIONALE

Nelle Regioni nelle quali risultano affiliate alla F.I.P.M. almeno dieci a.s.a., titolari del diritto di voto, l'Assemblea regionale, convocata dal Presidente Federale, può eleggere il Comitato regionale. Il Comitato regionale è composto dal Presidente e da quattro membri tutti eletti dall'Assemblea regionale; degli indicati componenti uno deve essere rappresentante dei tecnici e uno rappresentante degli atleti. I componenti del Comitato regionale durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Comitato regionale ha sedi su tutto il territorio nazionale, perlomeno una per ciascuna Regione. Tali sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee regionali. Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, per la decadenza e/o la integrazione dei componenti del Comitato regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i componenti del Consiglio Federale nello Statuto e nel presente regolamento, da intendere qui integralmente trascritte.

ARTICOLO 42 – COMITATO REGIONALE COMPETENZE

Il Comitato Regionale deve: a) operare secondo le disposizioni quadro emanate dal Consiglio Federale, b) attuare, diramare e controllare l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali, c) proporre alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, d) organizzare le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione. Può essere sciolto o decadere nei seguenti casi: a1) per gravi irregolarità nella gestione, b1) per gravi e/o ripetute violazioni di norme dell'ordinamento sportivo, c1) per constatata impossibilità di funzionamento. In questi casi il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea elettiva che si terrà nei successivi 30 giorni per il rinnovo degli organi regionali.

ARTICOLO 43 - IL DELEGATO REGIONALE

Laddove non sia stato possibile costituire un Comitato regionale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e dell'art. 41 del presente regolamento, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale, il quale assicura la promozione e lo svolgimento delle attività federali nel territorio regionale. Il Delegato regionale, alla fine di ogni anno, deve inviare una dettagliata relazione sul suo operato per consentire al Consiglio Federale di prendere gli opportuni provvedimenti in merito.

ARTICOLO 44 -LE ASSEMBLEE PROVINCIALI – IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE – IL DELEGATO DEL COMITATO PROVINCIALE

A livello provinciale, la F.I.P.M. istituisce Assemblee, Comitati e Delegati. Le Assemblee provinciali possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato provinciale e vota la relazione sulla gestione del Comitato provinciale. L'Assemblea straordinaria provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri in sostituzione di quelli decaduti, dimessi per qualsiasi motivo. Il Comitato provinciale è costituito dal Presidente e da quattro componenti tra i quali uno è rappresentante degli atleti e uno è rappresentante dei tecnici. Il Comitato provinciale amministra, organizza e promuove le attività nella realtà territoriale provinciale. Per l'attività dei Delegati, in caso di mancata costituzione di un Comitato provinciale, valgono le stesse regole, per quanto compatibili, previste dall'art. 43 del presente regolamento.

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE FEDERALI

ARTICOLO 45 - IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Il Collegio degli ufficiali di gara ha il compito di organizzare ed inquadrare, secondo le differenti funzioni, l'attività degli ufficiali stessi. Quest'ultimi hanno il dovere di svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio; partecipano inoltre, senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 46 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale coordina e dirige gli uffici della F.I.P.M., assiste alle riunioni delle Assemblee nazionali e del Consiglio Federale redigendone i relativi verbali e ha facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi periferici.

ARTICOLO 47 - LA COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti, rispettivamente, dal Consiglio Federale, dal Comitato Regionale e dal Comitato Provinciale, fra persone estranee agli indicati organi e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.

La Commissione è organo permanente dell'Assemblea.

La Commissione deve insediarsi almeno due ore prima l'orario fissato per lo svolgimento in prima convocazione dell'Assemblea.

La Commissione ha il compito di verificare il numero dei voti presenti, l'identità e la qualifica dei soggetti indicati quali aventi diritto a voto e, di registrare in

apposito ruolo i nomi delle persone che potranno partecipare all'Assemblea nella qualità di aventi diritto al voto e/o nella qualità di delegati.

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione, esaminata la presenza degli aventi diritto al voto e la validità delle deleghe conferite, procede ad accertare se si sia costituita la maggioranza prevista dallo Statuto per la validità della riunione in prima convocazione. Ove accertato il quorum richiesto, sospende i lavori e inizia a redigere il verbale della riunione; in caso negativo, riprende i lavori che – dopo che si sia verificata la regolarità delle presenze degli aventi diritto al voto e la validità delle deleghe conferite di tutti i soggetti presenti all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione – si concludono con la redazione del verbale.

Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale dovranno comunque risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea distinti per rappresentanza;
- b) il numero degli aventi diritto al voto per delega presenti in Assemblea distinti per rappresentanza;
- c) il numero complessivo dei votanti sia presenti, che per delega divisi per rappresentanza.

Ogni avente diritto al voto deve presentarsi personalmente, munito di valido documento di riconoscimento, alla Commissione, presso la quale dovrà depositare i modelli come predisposti dalla FIPM dai quali poter evincere la propria legittimazione al voto.

La registrazione presso la Commissione di una delega di voto preclude la possibilità di cedere ad altri l'esercizio di tale facoltà.

Le funzioni della Commissione terminano alla chiusura dei lavori assembleari.

ARTICOLO 48 – SCRUTATORI - COMPETENZE

Gli Scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri; esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale, ed in particolare controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano stati apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e singolarmente. Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

ARTICOLO 49 – PATRIMONIO

Il patrimonio della F.I.P.M. è formato dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili. Ogni anno tutti i beni oggetto del patrimonio devono essere inseriti in un apposito libro inventario vistato debitamente dal Collegio dei Revisori dei Conti e conservato presso la Segreteria generale. La gestione finanziaria viene svolta in base al bilancio annuale di previsione, approvato dal Consiglio Federale secondo i termini e le modalità di legge e successivamente trasmesso al C.O.N.I.. A tale bilancio vengono allegate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale. Viene trasmesso al C.O.N.I., inoltre, con le modalità che immediatamente precedono, il conto consuntivo, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dall'Assemblea nazionale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 50 - ENTRATE – GESTIONE

Costituiscono entrate per la F.I.P.M.: a) i contributi del C.O.N.I. e di altri Enti, pubblici e privati, b) le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, c) i proventi delle manifestazioni sportive, d) la gestione dei servizi, e) le donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale; f) i proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati.